



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

ESTRATTO DA ORDINANZA N° 76 DEL 19/06/2023

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO E DELLA QUALITA' DI VITA, PER IL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA, PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO E DELL'IGIENE URBANA. COMPORAMENTI DA ADOTTARE NEL PERIODO ESTIVO IN AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO ORDINA

1. Il **divieto** di circolare sulla pubblica via a **torso nudo o solo con il costume da bagno** in tutto la cittadina, con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario;
2. Il **divieto di accedere a torso nudo o solo con il costume da bagno** in qualunque ufficio pubblico o privato, negli androni e ascensori condominiali e in tutte le attività commerciali e relative pertinenze (deor ecc.) con la sola eccezione degli stabilimenti balneari;
3. Il **divieto di bivaccare** in luogo pubblico;
4. Il **divieto di utilizzare le pubbliche fontanelle come docce o lava piedi** e comunque per usi diversi da quelli destinati a dissetare persone e/o animali d'affezione;
5. Il **divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto** al di fuori dei contenitori dedicati soprattutto sulle spiagge libere con particolare riguardo a bottiglie di plastica e vetro e **mozziconi di sigaretta**;
6. L'**obbligo**, per i detentori di cani, di utilizzare **SEMPRE** il guinzaglio a una misura **NON** superiore a mt.1,5 e di utilizzare la museruola quando necessario; Il suddetto obbligo non si applica ai cani guida dei non vedenti e ai cani delle FF.OO.;
7. L'**obbligo, per i detentori di cani**, di raccolta delle deiezioni canine **OVUNQUE** avvengano (pubblica via, parchi, aiuole, spiagge, ecc.). I proprietari hanno altresì l'obbligo di avere sempre con sé attrezzatura **idonea alla loro raccolta. Per possessori di cani di taglia media e grande è fatto altresì obbligo di pulire immediatamente anche le deiezioni liquide e, pertanto, si dovrà disporre di liquido (acqua) in quantità sufficiente per dilavare tali deiezioni**; Il suddetto obbligo non si applica ai cani guida dei non vedenti e ai cani delle FF.OO.;
8. Di **consentire** la circolazione delle biciclette nelle zone pedonali purché le condizioni lo consentano e siano condotte a "passo d'uomo". In caso di sovraffollamento dovranno essere **tassativamente** spinte a mano.

Inoltre, a partire dal 21/06/2023 e fino al 04/09/2023, dalle ore 21.00 alle ore 06.00:

È FATTO DIVIETO in aree pubbliche o aperte al pubblico fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica... ecc.);

È VIETATO, in aree pubbliche o aperte al pubblico, la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica... ecc.);

E' FATTO DIVIETO, in occasione e nell'ambito di pubbliche manifestazioni, di detenere contenitori di vetro o lattine all'interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere.

Il divieto di cui sopra non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all'interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.

La violazione dei suddetti divieti comporterà l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il sindaco

Giancarlo CANEPA